

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 518 del 10 settembre 2009

Di iniziativa del Consigliere:

G. Rodano

Oggetto:

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata all' Commissione I^a - 1^a - 15^a
Roma 10-9-2003 12^a - 8^a
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aifa ad interim
(Dott. Onoratio Otticello)

Proposta di legge

Iniziativa a sostegno delle famiglie

di iniziativa del consigliere regionale

Giulia Rodano

Giulia Rodano



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

RELAZIONE

Nel quadro di attuazione del principio costituzionale del pluralismo sociale e istituzionale, occorre riconoscere la famiglia quale nucleo essenziale della società e formazione sociale indispensabile per la crescita, per lo sviluppo e la cura delle persone, per la tutela della vita umana, del diritto di tutti i cittadini alle prestazioni essenziali, alla flessibilità degli interventi e alla libera scelta dei servizi, nonché al perseguimento della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.

Questo ruolo fondamentale va riconosciuto anche ai nuclei familiari non fondati sul matrimonio, ovvero alle famiglie di fatto individuabili sulla base delle previsioni dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 31/3/1998, n° 109.

La presente proposta di legge, articolata in 3 titoli e 18 articoli, si propone di promuovere azioni positive di sostegno alla famiglia, alle loro scelte di maternità e paternità e agli impegni di cura, considerandole soggetti attivi delle politiche sociali.

Il Titolo I definisce i principi e le finalità della legge, delineando gli obiettivi specifici che si vogliono perseguire: tra questi, la riduzione delle disuguaglianze nelle condizioni di vita delle persone date dall'appartenenza a situazioni familiari diverse (numero di figli, presenza di persone prive di autonomia fisica e/o psichica etc.); il sostegno alla formazione di nuovi nuclei familiari e alla rimozione degli ostacoli per le scelte di procreazione; la promozione delle corresponsabilità familiari e genitoriali; favorire il rapporto tra generazioni; promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate.

Il Titolo II individua gli strumenti attraverso cui si dovranno perseguire gli obiettivi stabiliti: tra questi, un piano triennale di programmazione, un fondo comune per le politiche di sostegno, un Osservatorio permanente, una apposita Commissione consiliare per le politiche familiari, una periodica Conferenza regionale sulle politiche familiari.

Il Titolo III definisce i criteri per la definizione del Piano delle azioni positive, ed in particolare i criteri generali di valutazione degli interventi, i criteri in materia di tariffe, i criteri di organizzazione dei servizi, i criteri per il sostegno alle scelte di maternità, i criteri per il sostegno economico, i criteri per le politiche di credito, i criteri in materia di politiche dell'abitazione, i criteri in materia di turismo familiare, i criteri per la valorizzazione del lavoro domestico, i criteri per gli interventi nel campo del privato sociale, i criteri per gli interventi per le famiglie immigrate.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

TITOLO PRIMO principi e finalità

ARTICOLO 1.

Finalità

1. La Regione:

- a. in attinenza a quanto previsto negli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione e a quanto statuito nella Convenzione dell'O.N.U. sui diritti del fanciullo, nella Convenzione O.N.U. sulla non discriminazione e nella piattaforma di azione della IV Conferenza mondiale O.N.U., riconosce il valore, per la società regionale, delle responsabilità familiari e promuove e realizza azioni positive di sostegno alle famiglie, alle loro scelte di maternità e paternità e agli impegni di cura e valorizza le funzioni della famiglia quale ambito relazionale e luogo di esercizio delle responsabilità di cura e di solidarietà tra le generazioni.
- b. Nell'ambito delle proprie competenze, considera le famiglie soggetto attivo delle politiche sociali, tenendo conto dei diritti di autonomia di ciascuno dei suoi membri e in particolare dei diritti dei minori, della parità tra i sessi e dell'aspirazione della donna a realizzarsi pienamente nella società.
- c. Al fine di ridurre le disuguaglianze tra i cittadini determinate dalle situazioni familiari sostiene in particolare le famiglie monoparentali, le famiglie numerose e quelle composte da soli anziani.
- d. Considerando che anche nuclei familiari non fondati sul matrimonio svolgono funzioni di rilevanza sociale, estende le provvidenze di cui alla presente legge a tutti i nuclei familiari che hanno necessità di sostegni economici e sociali e che al loro interno assistono persone in difficoltà, anche se si tratta di famiglie di fatto, considerando come tali quelle previste dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31/3/1998, n° 109.
- d. Orienta i propri strumenti di programmazione alle finalità e ai principi della presente legge, concorre alla loro attuazione attraverso i programmi di settore e adotta criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà della propria azione.

CF



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 2.

Obiettivi delle azioni positive

1. Le azioni positive poste in essere sono finalizzate a:

- predisporre specifici programmi di sostegno in favore delle situazioni di particolare disagio;
- ridurre le differenze nelle condizioni di vita delle persone che appartengono a tipi di famiglia diversi per numero dei figli e/ altre persone adulte a carico e/o per la presenza di persone prive di autonomia fisica e psichica;
- aiutare la formazione dei nuovi nuclei familiari.
- rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle scelte di procreazione;
- sostenere le persone cui competono funzioni genitoriali, promuovendone la corresponsabilità;

- riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura, rendendo compatibili, anche attraverso l'estensione e la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle derivanti dalle responsabilità familiari e favorendo la piena corresponsabilità dei membri della famiglia e la redistribuzione del carico del lavoro domestico e di cura tra i sessi;
- favorire il mantenimento del rapporto tra le generazioni nelle diverse forme in cui esso si può realizzare;
- promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate.

CF



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

TITOLO SECONDO Gli strumenti

ARTICOLO 3.

Piano triennale di programmazione e fondo comune per le politiche di sostegno

- a. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, adotta un **Piano triennale di programmazione degli interventi**, in cui si stabiliscono i progetti-obiettivo da perseguire prioritariamente nel triennio tra le politiche di sostegno di cui alla presente legge. Nel piano sono determinate per ciascun triennio le quote di risorse destinabili agli interventi di cui alla presente legge, a valere sui programmi e sugli interventi dei settori interessati nonché sulle disponibilità finanziarie specificamente disposte nel bilancio regionale per le eventuali iniziative non incluse nei programmi di settore.
- b. Alla elaborazione del piano provvede l'Assessorato alle politiche sociali, coordinandolo per gli aspetti assistenziali al piano socio assistenziale previsto dalla legge di riordino dei servizi.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 4

Osservatorio permanente sulle famiglie

1. E' istituito, presso l'assessorato alle politiche sociali, l'**Osservatorio permanente sulle famiglie**.
2. L'Osservatorio
 - a. ha il compito di studiare e analizzare l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio, monoparentalità, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione delle esigenze familiari.
 - b. verifica l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da Enti, istituzioni pubbliche e private, da gruppi e associazioni.
 - c. si avvale, per la sua attività, di tutte le strutture e i servizi di ricerca e analisi regionali. Agli stessi fini la Regione è autorizzata a stabilire apposite convenzioni con Enti di ricerca pubblici e privati e con le Università presenti sul territorio regionale.
3. L'Osservatorio è strumento di valutazione tecnico-scientifica ed è composto da esperti scelti tra docenti universitari e tra i ricercatori degli enti di ricerca, e tra dipendenti regionali.
4. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'assessore alle politiche sociali all'organizzazione dell'Osservatorio, fornendo altresì locali e personale necessario al suo funzionamento.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 5

Commissione consiliare per le politiche familiari

1. La Commissione consiliare per le politiche familiari è strumento del Consiglio regionale per le politiche familiari.
2. La Commissione:
 - a. esamina il piano triennale di programmazione di cui all'art. 3;
 - b. presenta agli organi regionali proposte, sulle politiche familiari;
 - c. promuove periodici rapporti, anche sulla base dell'attività dell'Osservatorio regionale, sullo stato di attuazione della presente legge;
 - d. partecipa con proposte e osservazioni alla predisposizione degli strumenti regionali di programmazione sanitaria e dei progetti-obiettivo e alla attività relativa alla Conferenza Stato-Regioni.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 6

Conferenza regionale sulle politiche familiari

1. La Commissione consiliare per le politiche familiari, organizza, riconoscendo uno specifico valore alle strutture associative tra le famiglie, con cadenza almeno triennale una Conferenza regionale sulle politiche familiari allo scopo di acquisire elementi utili alla predisposizione del piano triennale.
2. Alla Conferenza partecipano le Province, i Comuni, le USL, le altre Aziende ed Enti interessati, gli enti, anche privati, gestori di servizi sociosanitari e di formazione, le consulte femminili, le commissioni di parità, le parti sociali, le organizzazioni economiche, le associazioni femminili e femministe, le associazioni e i movimenti di volontariato, le associazioni delle famiglie, delle casalinghe ed ogni altro soggetto che operi nei campi previsti dalla presente legge.
3. Spetta alla Conferenza:
 - a. approfondire e valutare la situazione delle famiglie, tenuto conto delle trasformazioni nel tempo succedutesi e delle problematiche emergenti;
 - b. esaminare le politiche attuate nei confronti delle famiglie e in particolare l'operato della Regione Lazio in tale ambito;
 - c. avanzare proposte sulle politiche regionali per le famiglie e sugli adeguamenti dei servizi che si rendessero necessari.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

TITOLO TERZO Criteri per la definizione del piano delle azioni positive

ARTICOLO 7

Criteri generali di valutazione degli interventi.

1. La Regione:

- a. valuta, nella definizione delle politiche regionali, comprese quelle tariffarie e dell'accesso ai servizi, la differente situazione economico-sociale derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico del/dei produttori di reddito.
- b. modula le politiche fiscali di sua competenza anche tenendo conto del criterio di cui al comma 1 del presente articolo.
- c. incentiva e sostiene, anche economicamente, gli Enti locali singoli e/o associati, nonché le aziende sanitarie e di trasporto che definiscono qualificate iniziative in attuazione della presente legge.
- d. crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 8

Criteria in materia di tariffe

1. La Regione promuove e incentiva, attraverso l'erogazione di appositi contributi, l'adozione da parte dei comuni di tariffe agevolate per il consumo dell'acqua, *di energia elettrica e di gas*, per usufruire del servizio della Nettezza Urbana a favore di famiglie in condizioni di bisogno.
2. La Regione promuove e incentiva, anche attraverso l'erogazione di appositi contributi, i Comuni e le aziende sanitarie che agevolino l'utilizzo di servizi sociali e sanitari a favore di nuclei familiari con bambini o soggetti non autonomi
3. La Regione adotta, sentite le aziende di trasporto e gli Enti Locali interessati, provvedimenti finalizzati alla applicazione nei trasporti pubblici, di tariffe agevolate per i nuclei familiari in condizione di bisogno.
4. Ai fini stabiliti nei commi precedenti, il Consiglio Regionale adotta, nel Piano triennale di cui all'art. 3, comma 1 della presente legge, linee di indirizzo programmatico rivolte ai Comuni e alle Aziende.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 9

Criteri di organizzazione dei servizi.

La Regione

- incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati tese a una crescente flessibilità delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari, anche attraverso la semplificazione e razionalizzazione del funzionamento della P.A.;
- incentiva le iniziative di Enti Locali e Aziende sanitarie che assicurino modalità organizzative dei servizi educativi, sociali e sanitari, tali da consentire anche utilizzi parziali e orari differenziati in relazione alle diverse esigenze delle famiglie e in particolare:
 - a. la realizzazione di interventi educativi e assistenziali domiciliari rivolti a famiglie con bambini affetti da particolari patologie o handicap che impediscano, in via temporanea o permanente, la frequenza dei servizi educativi e della scuola dell'obbligo e a famiglie con adulti e anziani non autosufficienti;
 - b. l'attivazione di servizi di accoglienza per situazioni di emergenza, per esigenze diurne temporanee, inserimenti programmati, estivi e di fine settimana a sostegno di famiglie con minori o adulti portatori di gravi handicap o disabilità
 - c. l'attivazione di accoglienze educativo-assistenziali diurne, notturne o di fine settimana a sostegno di genitori i cui orari di lavoro non consentono di affrontare le esigenze di accudimento dei figli mediante la fruizione dei servizi nei normali orari di apertura
- favorisce la permanenza o il rientro della persona non autonoma nel proprio ambito familiare, nel rispetto della sua volontà e secondo programmi assistenziali personalizzati. Tali programmi devono prevedere, in particolare, interventi integrati di aiuto alle famiglie, valutando le concrete possibilità di cura che esse possono offrire.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 10

Politiche di sostegno alle scelte di maternità

La Regione promuove, nell'ambito delle competenze e delle risorse del Servizio Sanitario regionale e delle politiche di assistenza e delle e delle risorse relative, tutte le attività a sostegno delle scelte di procreazione delle famiglie, in particolare attraverso:

1. Il potenziamento dei consultori, l'elaborazione di linee guida per il loro funzionamento, adeguato alle nuove esigenze della popolazione femminile del Lazio;
2. La piena applicazione della legge 194/78;
3. L'attivazione di misure a sostegno della maternità, nel pieno rispetto delle scelte delle donne.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 11

Criteria in materia di sostegno economico

1. 2. La Regione attua politiche mirate anche al sostegno economico delle famiglie in stato di bisogno. A tal fine, all'interno del Piano triennale di cui all'art. 3 della presente legge, determina gli indirizzi, nei quali debbono essere indicati:

- i criteri e le modalità di individuazione delle situazioni familiari di povertà da affrontare attraverso sostegni economici;
- le priorità generali di intervento, anche in riferimento alle tipologie familiari che sono in condizione di maggiore esposizione a rischi sociali e/o sanitari;
- le soglie minime di assistenza economica tali da costituire una base di sussistenza per l'assolvimento di bisogni primari.

2. La Regione promuove e sostiene altresì l'erogazione di aiuti economici per il lavoro di cura svolto da un membro della famiglia, o comunque assicurato dalla famiglia, nei confronti di un figlio minore o di un anziano convivente la cui gravissima non autosufficienza richieda una assistenza domiciliare continua.

3. La Regione, anche attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 5 della presente legge, attua, coordina ricerche e indagini inerenti la povertà e i rischi di povertà con particolare riferimento alle famiglie. A tal fine la Regione attiva programmi di sorveglianza finalizzati a monitorare specifiche situazioni quali le famiglie monoparentali, le famiglie con membri affetti da gravi malattie e/o disabilità, le famiglie di immigrati, le famiglie composte da soli anziani.

4. I contributi possono essere previsti anche a favore delle famiglie con minori in affido familiare e in affido preadottivo.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 12

Criteria per politiche del credito

1. La Regione promuove l'adozione di politiche creditizie per favorire l'acquisizione dell'alloggio, la formazione e l'autoimpiego.
2. La Regione promuove, in presenza di situazioni di difficoltà connesse all'esercizio delle responsabilità familiari, la concessione di prestiti sull'onore, in particolare per:
 - coppie che hanno difficoltà ad affrontare le spese per contrarre matrimonio e per la nascita dei figli;
 - immigrati che intendono ricongiungersi alle proprie famiglie;
 - famiglie monoparentali, in cui l'adulto debba affrontare particolari difficoltà nel conciliare il lavoro extradomestico e la cura del/dei figli
 - donne sole o con figli che a motivo di maltrattamenti o violenze devono allontanarsi dal nucleo di convivenza.
3. A tal fine la Regione adotta le relative norme di indirizzo e stabilisce, ogni triennio, nel piano programmatico, le priorità.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 13

Criteria in materia di politiche dell'abitazione

1. La Regione determina i criteri per favorire l'assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare al fine di aiutare famiglie in stato di bisogno e la formazione dei nuovi nuclei familiari
2. La Regione riserva, in attuazione di quanto previsto dalla legge 17/2/1992, n° 179, nel Programma regionale di edilizia pubblica, agevolata e sovvenzionata, apposite risorse per la realizzazione di interventi destinati a giovani coppie di nuova formazione, sulla base di graduatorie specifiche.
3. La Regione incentiva altresì i soggetti privati che riservino alloggi costruiti e ristrutturati a giovani coppie di nuova formazione. La Regione promuove altresì accordi e convenzioni tra Enti pubblici, nonché tra questi, congiuntamente e singolarmente, e cooperative di abitazione, cooperative sociali, imprese di costruzione, associazioni e soggetti privati al fine di incentivare, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale, il recupero o la costruzione di abitazioni destinate a giovani coppie di nuova formazione o a famiglie composte di soli anziani.
4. Il Consiglio regionale approva, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, su proposta della Giunta regionale, il regolamento necessario all'attuazione del presente articolo.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 14

Criteria in materia di turismo familiare

1. La Regione favorisce il turismo familiare e promuove iniziative innovative da parte degli Enti Locali e degli operatori del settore rivolte alle famiglie con bambini e/o con soggetti non autonomi, e a quelle composte di soli anziani.
2. A tal fine la Regione sostiene progetti di accoglienza alberghiera che prevedano una particolare attenzione alle esigenze dell'infanzia e alla condizione di non autosufficienza.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 15

Criteria per la valorizzazione del lavoro domestico

1. La Regione promuove:

- a. interventi per il coordinamento dei tempi e degli orari;
- b. interventi per la copertura assicurativa dei rischi infortunistici derivanti dal lavoro domestico;
- c. forme di associazionismo e banche del tempo rivolte alla socializzazione del lavoro domestico.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 16

Criteria per gli interventi nel campo del privato sociale

1. La Regione:

- promuove e sostiene le forme di solidarietà sociale e di mutuo aiuto finalizzate a integrare le funzioni svolte dalla famiglia o dalla parentela;
- favorisce e sostiene, in campo associativo, cooperativistico, societario forme di autorganizzazione e di imprenditorialità volte a soddisfare le esigenze e le finalità di cui alla presente legge;
- sostiene le forme di mutualità integrativa finalizzate alla formazione, all'accesso al lavoro, ad affrontare particolari esigenze di salute o stati di temporanea invalidità.

la



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 17

Criteria per gli interventi per le famiglie immigrate

1. La regione assicura supporti tecnici ed economici per la realizzazione da parte degli Enti Locali e delle Aziende sanitarie di progetti obiettivo finalizzati al sostegno delle famiglie di immigrati, con particolare riguardo alla procreazione responsabile, alla tutela della gravidanza e della nascita, della cura e della educazione dei figli, in un'ottica di promozione della salute e di integrazione sociale.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or similar character, located in the bottom right corner of the page.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ARTICOLO 18

Norme finali

1. La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, istituisce, presso l'Assessorato alle politiche sociali, il settore denominato "programmazione degli interventi a sostegno dei nuclei familiari", preposto al coordinamento dell'attività dell'Osservatorio permanente sulle famiglie, di cui all'art. 4, alla elaborazione del piano triennale di programmazione degli interventi di cui all'art. 3 e all'attivazione di tutti gli interventi necessari all'attuazione delle finalità e delle disposizioni della presente legge.
2. La Commissione consiliare per le politiche familiari entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa l'analisi della legislazione vigente in tema di politiche familiari, sottopone alla Giunta una relazione illustrativa di modifica della legislazione stessa, al fine di adeguarla ai principi e alle finalità e ai criteri della presente legge.
3. Entro i successivi dodici mesi la Giunta propone al Consiglio regionale il necessario adeguamento della normativa vigente.
4. Entro gli stessi dodici mesi la giunta provvede alla elaborazione e alla presentazione al Consiglio che lo adotta del primo piano triennale di cui all'art. 3.

CA